

RITARDI NEI PAGAMENTI E DANNI ALLA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE NELL UNIONE EUROPEA

Posted on 11 Febbraio 2020 by Francesco Sucameli

Categories:

Tale giudicato può costituire il titolo per l'irrogazione di eventuali e successive sanzioni in un ulteriore sviluppo contenzioso della procedura.

II. Il Contenuto della sentenza

ritardi nei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni relativi alle fatture emesse fino all'anno 2016

interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero

iure privatorum

constatato la violazione da parte dell'Italia
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debtrici nel contesto di
simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di
calendario

espinto l'argomentazione dell'obbligo solo indiretto di riduzione dei tempi di

pagamento

transazioni
commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debentrici di imprese
ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni

jure priva torum

Stati membri

III. Conclusioni.

level playing field

dalla giurisprudenza della Corte emerge che il ricorso per inadempimento ha carattere oggettivo e che, di conseguenza, occorre considerare sussistente l'inadempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione indipendentemente dalla portata o dalla frequenza delle situazioni censurate (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2003, Commissione/Danimarca, C226/01, EU:C:2003:60, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni sia in via di miglioramento non può ostare a che la Corte dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.

interferenza del bilancio pubblico sulla competitività del sistema delle imprese, ossia del mercato A tal riguardo, da una lettura congiunta dei considerando 3, 9 e 23 della direttiva 2011/7 risulta che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possono ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a

queste ultime e, per raggiungere i loro obiettivi, dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Orbene, per quanto riguarda dette imprese, i ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni determinano costi ingiustificati per queste ultime, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. **Tali ritardi di pagamento compromettono anche la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti**

straordinarie di liquidità
costituzionale

anticipazioni
sentenza n. 4/ 2020 della Corte
